

CORECOM Comitato regionale per le comunicazioni del Piemonte
Delibera n. 19 del 16 dicembre 2013

Regolamento per l'accesso radiofonico e televisivo alle trasmissioni regionali della concessionaria del servizio radiotelevisivo pubblico (RAI) e schema di domanda. Approvazione. Legge 103/75 e s.m.i. e legge 223/90.

(omissis)

Il Comitato all'unanimità,

DELIBERA

- il "Regolamento per l'accesso radiofonico e televisivo alle trasmissioni regionali della concessionaria del servizio radiotelevisivo pubblico (RAI)", allegato alla presente deliberazione, quale parte integrante e sostanziale della stessa, e di trasmettere il Regolamento medesimo alla sede RAI di Torino e alla Sottocommissione Parlamentare per l'accesso;
- lo schema di domanda per l'accesso televisivo alle trasmissioni regionali della concessionaria del servizio radiotelevisivo pubblico, allegato alla presente deliberazione, quale parte integrante e sostanziale della stessa;

La presente deliberazione è pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, ai sensi dell'art. 61 dello Statuto.

Il Presidente
Bruno Geraci

Allegato

REGOLAMENTO PER L'ACCESSO RADIOFONICO E TELEVISIVO ALLE TRASMISSIONI REGIONALI DELLA CONCESSIONARIA DEL SERVIZIO RADIOTELEVISIVO PUBBLICO (RAI)

(Approvato con deliberazione del Corecom n. del 16/12/2013)

Art. 1 Oggetto

1. Il presente regolamento disciplina, ai sensi dell'art. 6 della legge 14 aprile 1975 n. 103 "Nuove norme in materia di diffusione radiofonica e televisiva", dell'art. 7, comma 1, della legge 6 agosto 1990, n. 223 "Disciplina del sistema radiotelevisivo pubblico e privato" e dell'art. 9, comma 2, lett. h) della legge regionale del 7 gennaio 2001, n. 1 e s.m.i. "Istituzione, organizzazione e funzionamento del Comitato Regionale per le Comunicazioni" (di seguito Corecom), l'accesso alle trasmissioni radiotelevisive regionali della Concessionaria del Servizio radiotelevisivo pubblico (di seguito denominata, per brevità, Concessionaria).

Art. 2 Domanda di accesso

1. I soggetti, indicati nell'art. 6, comma 1, della legge 14 aprile 1975, n. 103, che intendono accedere alle trasmissioni regionali diffuse in Piemonte dalla sede regionale della Concessionaria, devono presentare richiesta al Corecom.

2. La domanda, compilata in modo distinto per l'accesso alla radio e per l'accesso alla televisione e redatta in conformità alla modulistica allegata al presente regolamento, deve contenere:

a) copia dello Statuto o dell'atto costitutivo dell'Ente, Istituto o Associazione;

b) l'indicazione del soggetto richiedente ai sensi dell'art. 6, comma 1, della legge n. 103/1975 e la sottoscrizione, autocertificata dalla fotocopia di un documento valido, del suo legale rappresentante;

c) la designazione della persona responsabile, agli effetti civili e penali, del programma di accesso da ammettere alla trasmissione, nonché l'accettazione da parte della medesima, con sottoscrizione autocertificata della fotocopia di un documento valido. Detto responsabile può coincidere con il soggetto di cui alla lett. b);

d) la documentazione utile ad illustrare l'attività svolta, nonché altri elementi atti a dimostrare le caratteristiche e la consistenza organizzativa dell'Ente, Istituto o Associazione;

e) l'indicazione, ai sensi dell'art. 6, comma 3, della legge n. 103/1975, di ogni elemento idoneo ad attestare la rilevanza dell'interesse sociale, culturale e informativo del programma di accesso proposto;

f) il contenuto, in sintesi, del programma dell'accesso proposto, la sua durata e le modalità di realizzazione;

g) l'impegno del soggetto richiedente o del responsabile di evitare, pena l'esclusione, durante la trasmissione del programma ogni forma di pubblicità commerciale, ai sensi dell'art. 6 della legge n. 103/1975.

h) il consenso del firmatario del trattamento dei propri dati personali, anche se qualificabili come dati sensibili, nonché la dichiarazione di aver ottenuto analogo consenso dal rappresentante legale e dagli altri aderenti all'organismo, qualora essi siano individuabili in base alla documentazione prodotta;

3. Per ogni piano trimestrale, di cui all'art. 4, può essere presentata una sola domanda.

Art. 3 Esame delle domande d'accesso

1. La domanda di accesso deve essere inviata a mezzo posta certificata (con firma digitale), fax, raccomandata con avviso di ricevimento, ovvero presentata a mano al Corecom (dal lunedì al venerdì dalle 9.30 alle 12.30) entro e non oltre il primo giorno non festivo del mese precedente quello di inizio del trimestre cui si riferisce la domanda.

2. Le domande di accesso pervenute entro i termini al Corecom sono inserite con numerazione progressiva in una pagina dedicata all'accesso, presente nel sito istituzionale del Corecom, previo riscontro della regolarità delle domande stesse stesse. Le domande pervenute fuori termine sono prese in esame per il Piano trimestrale delle trasmissioni del trimestre successivo.

3. Gli uffici del Corecom, procedono all'istruttoria delle singole domande pervenute. Il Comitato, provvede ad approvare la graduatoria delle domande.

4. La decisione del Corecom sulla richiesta di accesso è comunicata all'interessato a mezzo fax o mediante raccomandata con avviso di ricevimento.

Art. 4 Piano trimestrale delle trasmissioni

1. Il Corecom delibera i piani trimestrali delle trasmissioni radiofoniche e televisive, ripartendo, tra i soggetti ammessi e secondo i criteri di cui al successivo comma 4, il tempo effettivo messo a disposizione dalla sede regionale della Concessionaria.

2. Il piano trimestrale dell'accesso è pubblicato sul sito Internet del Corecom Piemonte.

3. Ciascuna trasmissione consiste in un programma, realizzato in lingua italiana, della durata massima di cinque minuti, riferito ad una sola domanda di accesso. E' consentito lo scambio consensuale di turno tra due o più soggetti ammessi.

4. Per garantire la più ampia pluralità di accesso, il Corecom compila una graduatoria delle domande ritenute ammissibili, da parte dei soggetti di cui all'art. 6 della legge n. 103/1975, secondo i seguenti criteri:

A) precedenza ai soggetti che non hanno ancora beneficiato delle trasmissioni dell'accesso o che non abbiano usufruito dell'accesso nelle tre graduatorie trimestrali precedenti;

B) appartenenza del richiedente ad uno dei seguenti gruppi, nel seguente ordine di priorità:

a) gruppi di rilevante interesse sociale, operanti nel no-profit e, in particolare, nei settori: ambientale, artistico, assistenziale, della salute e del benessere, culturale, educativo e formativo, professionale, ricreativo, sportivo, turistico, iscritti nei rispettivi registri/elenchi istituiti da leggi nazionali o regionali;

b) istituzioni o enti pubblici;

c) autonomie locali e loro organizzazioni associative;

d) confessioni religiose – loro articolazioni regionali;

e) associazioni nazionali del movimento cooperativo giuridicamente riconosciute;

f) associazioni d'arma;

g) gruppi etnici;

h) associazioni professionali, del commercio, dell'artigianato, dell'industria a livello territoriale;

i) sindacati nazionali e di categoria - loro articolazioni regionali;

l) movimenti politici;

m) partiti e gruppi rappresentati in Parlamento, nel Consiglio regionale e nei Consigli provinciali e comunali della regione;

C) rilevanza sociale e culturale della tematica proposta;

D) precedenza ai programmi realizzati con mezzi propri;

E) ordine cronologico di presentazione della domanda.

5. In caso di parità di posizione nella graduatoria si procede per sorteggio. Il Corecom si riserva la facoltà di verificare l'appartenenza dichiarata dal soggetto ad uno dei raggruppamenti previsti dai precedenti punti.

6. In allegato ai piani trimestrali sono indicate le domande di accesso respinte e le relative motivazioni.

7. Le domande di accesso ritenute ammissibili ed escluse per esaurimento del tempo assegnato sono prese in esame per il piano trimestrale successivo.

8. Nel caso in cui le domande non siano approvate all'unanimità, la delibera riporta, per ciascuna domanda di accesso, i relativi voti.

9. La deliberazione del Corecom di approvazione dei piani trimestrali è trasmessa, per l'esecuzione, alla Concessionaria, sede regionale del Piemonte e alla Sottocommissione permanente per l'accesso presso la Commissione parlamentare di vigilanza.

Art. 5 Ricorsi

1. Avverso le deliberazioni del Corecom sulle domande di accesso radiofonico e televisivo è ammesso ricorso in opposizione al Presidente del Corecom stesso entro dieci giorni dal ricevimento della comunicazione.
2. Il ricorso va indirizzato al Presidente del Corecom, indicando i motivi specifici su cui si fonda.
3. L'esame del ricorso, previa istruttoria, deve svolgersi entro venti giorni dalla sua ricezione.
4. Il ricorso non sospende l'esecuzione del piano trimestrale.
6. La decisione del Corecom sul ricorso è comunicata al soggetto interessato a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento.

Art. 6 Registrazione dei programmi

1. La registrazione dei programmi ammessi all'accesso può essere realizzata integralmente o parzialmente con mezzi propri esterni alla Concessionaria o con la collaborazione tecnica gratuita, per esigenze minime di base, della Concessionaria.
2. Il soggetto che ha registrato il programma in proprio consegna la registrazione alla Concessionaria entro e non oltre sette giorni prima della data della trasmissione, anche per consentire al Corecom la vigilanza prevista dalla legge. In caso di mancata consegna del programma entro il termine indicato, la Concessionaria può disporre la soppressione della trasmissione, dandone immediata comunicazione al Corecom.
3. Se la registrazione deve realizzarsi con la collaborazione tecnica gratuita della Concessionaria quest'ultima concorda le modalità operative con i soggetti ammessi all'accesso per il relativo trimestre. La Concessionaria può affidare la conduzione della trasmissione a figure professionali del Servizio radiotelevisivo pubblico (giornalisti o conduttori). È, comunque, garantita la facoltà dei soggetti ammessi di stabilire in modo autonomo i contenuti della trasmissione che li riguarda, escludendo, in ogni caso, qualsiasi coinvolgimento della Concessionaria sul contenuto dei programmi stessi e sulle correlative responsabilità.
4. Se le trasmissioni riguardano le stesse tematiche e si svolgono sotto forma di intervista, il Corecom si riserva la facoltà, sentiti i soggetti interessati, di proporre l'accorpamento e lo svolgimento, sempre attraverso intervista, in un'unica trasmissione, nella quale a ciascun soggetto sia assicurato il tempo che avrebbe avuto a disposizione in caso di trasmissione singola.

Art. 7 Esecuzione del Piano trimestrale

1. Il Corecom vigila sul rispetto degli impegni assunti dai soggetti ammessi all'accesso, nonché delle disposizioni previste dall'art. 6, comma 6, della legge n. 103/1975 anche ai fini dell'applicazione delle sanzioni previste dal successivo art. 8.
2. Il Corecom pone in essere tutte le azioni atte a garantire l'esecuzione del piano trimestrale approvato.

3. Per assicurare un efficace esercizio della facoltà di accesso, il Corecom, in caso di parziale esecuzione del piano trimestrale derivante da cause di forza maggiore, può disporre, in collaborazione con la Concessionaria, l'attuazione del piano attraverso la realizzazione di puntate speciali dei programmi, organizzate in modo anche difforme da quelle richieste dai soggetti ammessi.

4. I soggetti ammessi all'accesso radiofonico o televisivo nei piani trimestrali possono presentare al Corecom esposti o osservazioni sull'attuazione del piano o sulle eventuali difficoltà insorte nell'esercizio dell'accesso.

5. Il Corecom provvede tempestivamente ad eventuali rettifiche, fissando appositi spazi nelle trasmissioni d'accesso.

6. Durante il periodo elettorale le trasmissioni dell'accesso sono sospese e riprenderanno, sulla base delle graduatorie già predisposte, successivamente alla chiusura delle operazioni di voto.

Art. 8 Sanzioni

1. Il Corecom, se ravvisa nel programma una violazione degli impegni sottoscritti, nella domanda, dal soggetto richiedente o dal responsabile, può sospendere la messa in onda del programma e negare, con decisione motivata, il diritto d'accesso al soggetto per un periodo di uno o più piani trimestrali, nonché proporre alla Commissione parlamentare di vigilanza l'inibizione dei rappresentanti dell'organizzazione e del responsabile del programma per un periodo equivalente.

Art. 9 Entrata in vigore

1. Il presente Regolamento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte.

2. Il Corecom ne assicura una adeguata diffusione attraverso gli strumenti informativi che ritiene più idonei.

**DOMANDA PER L'ACCESSO TELEVISIVO ALLE TRASMISSIONI REGIONALI DELLA
CONCESSIONARIA DEL SERVIZIO RADIOTELEVISIVO PUBBLICO**

AL COMITATO REGIONALE
PER LE COMUNICAZIONI
DEL PIEMONTE
Via Lascaris 10
10121 TORINO

- DOMANDA PER L'ACCESSO A TRASMISSIONI RADIOFONICHE
- DOMANDA PER L'ACCESSO A TRASMISSIONI TELEVISIVE

(barrare solo la voce che interessa)

.....
(descrizione per esteso e sigla dell'organizzazione richiedente)

facente parte di uno dei seguenti gruppi elencati dall'articolo 4 del regolamento per l'accesso
(specificare):

- a) gruppi di rilevante interesse sociale, operanti nel non profit e, in particolare, nei settori: ambientale, artistico, assistenziale, della salute e del benessere, educativo e formativo, professionale, ricreativo, sportivo, turistico, iscritti nei rispettivi registri/elenchi istituiti da leggi nazionali o regionali;
- b) enti ed associazioni culturali;
- c) autonomie locali e loro organizzazioni associative;
- d) confessioni religiose – loro articolazioni regionali;
- e) associazioni nazionali del movimento cooperativo giuridicamente riconosciute;
- f) associazioni d'arma;
- g) gruppi etnici;
- h) associazioni professionali, del commercio, dell'artigianato, dell'industria a livello territoriale;
- i) sindacati nazionali e di categoria - loro articolazioni regionali;
- l) movimenti politici;
- m) partiti e gruppi rappresentati in Parlamento, nel Consiglio regionale e nei Consigli provinciali e comunali della regione;

con sede in.....

via.....cap

recapito telefonicofax

codice fiscale

sito web

e-mail

pec

.....
.....

rappresentato da

(nominativo del legale rappresentante)

nat. a..... il

e residente in

via.....cap

tel.....

nella sua qualità di.....

CHIEDE

ai sensi del primo comma dell'articolo 6 della legge 14 aprile 1975, n. 103, e dell'apposito Regolamento del Corecom Piemonte, di usufruire dell'accesso alla programmazione radiofonica ↑ televisiva ↑, per il trimestre :.....

Caratteristiche e consistenza organizzativa dell'Ente (sezione da non compilare per gli Enti pubblici).

Il richiedente comunica le seguenti informazioni:

1. Data di costituzione.....

2. Figura giuridica

(associazione di fatto, Onlus, ecc.)

3. Principali organi statutari

(assemblee di soci, giunta esecutiva, segretario, presidente, ecc.)

4. L'attività del richiedente si svolge in ambito

↑ Regionale

↑ Provinciale

↑ Comunale

Iscritta nel Registro/Albo (obbligatorio indicare)

.....

5. Altri elementi che il richiedente ritiene utile fornire al fine di dare informazioni sulla consistenza organizzativa nel territorio nazionale

(es. sedi regionali, provinciali, comunali, intercomunali, zone sindacali, diocesi, sezioni, circoli, ecc.)

.....

6. Eventuali attività editoriali

(indicare titoli e periodicità di riviste, collane di libri, pubblicazioni interne)

.....

7. Eventuali attività di formazione e di informazione

(corsi, seminari, convegni, ecc.)

.....

8. Eventuali centri di studio, ricerca, documentazione, ecc.

.....

9. Eventuali altre attività

Programma proposto

10. Titolo del programma

.....

11. Contenuto in sintesi

.....

.....

.....

.....

12. Al contenuto del programma proposto si collegano le seguenti finalità del richiedente:

DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE DELLA RESPONSABILITA' DEL PROGRAMMA
DELL' ACCESSO RICHIESTO DA:

.....
.....

Ai sensi dell'art. 2, comma 2, lettera c), del Regolamento per l'accesso al Servizio radiotelevisivo pubblico l'organizzazione richiedente designa quale responsabile, agli effetti civili e penali del programma di accesso da ammettere alla trasmissione,

il/la Sig.

nat... a.....il.....

residente in

via.....cap.....

indirizzo mail

che qui in calce, dichiara di accettare detta responsabilità.

Dichiara, inoltre, che nel corso del programma non è previsto alcun tipo di pubblicità commerciale.

Dichiara di avere preso visione delle Norme tecniche e organizzative (reperibili sul sito istituzionale del Corecom, pagine relative all'accesso)

Il/la sottoscritto/a autorizza il trattamento dei propri dati personali anche se qualificati come dati sensibili e dichiara altresì di aver ottenuto analogo consenso dal rappresentante legale e dagli altri aderenti all'organismo qualora fossero individuabili in base alla documentazione prodotta.

Data

Firma per accettazione del responsabile del programma proposto*

.....

(* allegare fotocopia, sottoscritta, di un documento di riconoscimento valido)